

La Commissione RIPAM

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del predetto decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 secondo cui i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

La Commissione RIPAM

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

Visto, in particolare, l'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui richiama il principio secondo cui il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Atteso che in base a quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al prospetto informativo riferito al 31 dicembre 2024 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», risultano coperte e le quote di riserva di cui all'articolo 3 della medesima legge saranno coperte con altre modalità;

Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 18, comma 4, rubricato «Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro»;

Visto l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, rubricato «Misure per la valorizzazione del personale

La Commissione RIPAM

e per il riconoscimento del merito»;

Considerato che in base a quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'Area funzionari, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 50,35 per cento, quella del genere femminile è pari al 49,65 per cento e che, pertanto, il differenziale tra i generi risulta essere inferiore al 30 per cento; per l'Area assistenti, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 60,13 per cento, quella del genere femminile è pari al 39,87 per cento e che, pertanto, il differenziale tra i generi risulta essere inferiore al 30 per cento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra classi delle lauree triennali ex decreto n. 509 del 1999 alle corrispondenti classi delle lauree ex decreto n. 270 del 2004;

Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

La Commissione RIPAM

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rubricato «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto l'articolo 261, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro

La Commissione RIPAM

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in forza del quale, al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», in forza del quale, le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 28 ottobre 2025;

Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 23 dicembre 2023;

Viste le comunicazioni con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha rappresentato al Dipartimento della funzione pubblica l'intendimento di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) per l'attivazione e lo svolgimento del concorso oggetto del presente bando;

Considerato che il Dipartimento del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha confermato di non disporre di graduatorie relative ai profili oggetto del presente concorso per l'Area dei funzionari in quanto le stesse sono totalmente esaurite;

Fermi restando gli esiti della mobilità ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione

La Commissione RIPAM

dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 1° ottobre 2024 che nomina la Commissione RIPAM;

Delibera

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. **130 unità** di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui **n. 90 unità nell'Area dei funzionari (Categoria A posizione economica F1)** e n. **40 unità nell'Area degli assistenti (Categoria B posizione economica F3)**, secondo la seguente ripartizione:

A. Area dei funzionari:

- n. **41 unità di specialista di settore scientifico tecnologico**, da inquadrare nella famiglia delle competenze scientifiche tecnologiche e sanitarie (Codice F.TEC);
- n. **31 unità di specialista giuridico, legale, finanziario**, da inquadrare nella famiglia delle competenze giuridico finanziarie e legali (Codice F.GIUR);
- n. **16 unità di specialista comunicazione e di sistemi di gestione e informatici**, da inquadrare nella famiglia dei sistemi organizzativi e di gestione (Codice F.COM);
- n. **2 unità di specialista di settore sanitario**, da inquadrare nella famiglia delle competenze scientifiche tecnologiche e sanitarie (Codice F.SAN).

A. Area degli assistenti:

- n. **22 unità di assistente amministrativo contabile**, da inquadrare nella famiglia delle competenze giuridico finanziarie e legali (Codice A.AMM);
- n. **13 unità di assistente di settore tecnologico**, da inquadrare nella famiglia delle competenze scientifiche tecnologiche e sanitarie (Codice A.TEC);
- n. **5 unità di assistente di segreteria e dei servizi interni**, da inquadrare nella famiglia dei servizi interni (Codice A.SEG).

La Commissione RIPAM

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di raffferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, del presente bando a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. La riserva di cui al presente comma opera a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 5 all'esito dell'applicazione delle riserve di cui ai precedenti commi 2 e 3 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.

5. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 secondo cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

6. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 9 del presente bando di concorso.

Articolo 2 Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

- a. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b. maggiore età;

La Commissione RIPAM

- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- g. possesso della condotta incensurabile, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- h. idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;
- i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

A. Area dei funzionari:

- Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice F.TEC):

Laurea triennale (L) in: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9 Ingegneria industriale; L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia; L-30 Scienze e tecnologie fisiche; L-34 Scienze geologiche; L-35 Scienze matematiche; L-P01 Laurea in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio; L-P03 Laurea in professioni tecniche industriali e dell'informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea Magistrale (LM) in: LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura; LM-17 Fisica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-40 Matematica; LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; LM-79 Scienze geofisiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

La Commissione RIPAM

- Specialista giuridico, legale, finanziario (Codice F.GIUR):

Laurea triennale (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 Servizio sociale; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali o titoli equiparati in base alla normativa vigente;

- Specialista comunicazione e di sistemi di gestione e informatici (Codice F.COM):

Laurea triennale (L) in: L-8 Ingegneria dell'informazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-20 Scienze della comunicazione; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-33 Scienze economiche; L-35 Scienze matematiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea Magistrale (LM) in: LM-16 Finanza; LM-18 Informatica; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edili; LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-32 Ingegneria informatica; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-40 Matematica; LM-56 Scienze dell'economia; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-66 Sicurezza informatica; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

- Specialista di settore sanitario (Codice F.SAN):

Laurea triennale (L): Laurea in Scienze infermieristiche; Laurea in professioni sanitarie della prevenzione o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea Magistrale (LM) in: LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche; LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

La Commissione RIPAM

B. Area degli assistenti:

- Assistente amministrativo contabile, da inquadrare nella famiglia delle competenze giuridico finanziarie e legali (Codice A.AMM):

Diploma di istruzione superiore: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di ragioniere o di perito commerciale o di perito aziendale o di analista contabile o di ragioniere programmatore o maturità tecnica industriale, di perito industriale o di perito tecnico informatico o diploma di istruzione secondaria di secondo grado in amministrazione, finanza e marketing o in informatica e telecomunicazioni conseguiti presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, o titoli corrispondenti secondo la normativa vigente;

- Assistente di settore tecnologico, da inquadrare nella famiglia delle competenze scientifiche tecnologiche e sanitarie (Codice A.TEC):

Diploma di istruzione superiore: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di istituto tecnico per geometri o di istituto tecnico industriale (settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio) o Diploma di scuola secondaria superiore di tecnico delle telecomunicazioni (indirizzo Informatica e telecomunicazioni) o Indirizzo trasporti e logistica conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto o titoli corrispondenti secondo la normativa vigente;

- Assistente di segreteria e dei servizi interni, da inquadrare nella famiglia dei servizi interni (Codice A.SEG):

Diploma di istruzione superiore: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado indirizzo generale: Liceo classico o Liceo scientifico o Diploma di istruzione secondaria di secondo grado indirizzo linguistico: Liceo linguistico, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto o titoli corrispondenti secondo la normativa vigente.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso scuole superiori di secondo grado, università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente da un ateneo italiano ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca o il Ministero dell'istruzione e del merito lauree, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

La Commissione RIPAM

pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto d) si applica solo in quanto compatibile.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del presente bando di concorso.

Articolo 3 Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice.
2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà anche di Formez PA.
3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso:
 - a) un'eventuale prova preselettiva, in ordine alla quale l'Amministrazione si riserva di procedere sulla base del numero dei candidati per ciascuno dei codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6;
 - b) una prova scritta, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 7 del presente bando, distinta per profilo professionale di cui al precedente articolo 1, comma 1, riservata ai candidati che hanno superato l'eventuale prova preselettiva di cui alla lettera a);
 - c) una prova orale, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 8 del presente bando, distinta per profilo professionale di cui al precedente articolo 1, comma 1, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera b);
 - d) la valutazione dei titoli che è effettuata con le modalità previste dall'articolo 9, dopo lo svolgimento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova orale e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

L'eventuale prova preselettiva e la prova scritta si svolgono esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

La commissione esaminatrice nominata, per ciascun codice di concorso o per più codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redigerà le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi

La Commissione RIPAM

conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

5. I primi classificati nell’ambito delle graduatorie finali di merito, validate ai sensi del successivo articolo 11 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12 del presente bando.

Articolo 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “<https://www.inpa.gov.it/>” e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’indirizzo internet <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/>.
2. La domanda può essere presentata soltanto per uno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. A (Area dei funzionari) e per uno solo dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. B (Area degli assistenti). Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “<https://www.inpa.gov.it/>”, previa registrazione sullo stesso Portale. All’atto della registrazione l’interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda relativa al presente bando, pubblicato sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “<https://www.inpa.gov.it/>”, devono essere completati entro le ore 18.00 del 27 gennaio 2026. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate su Portale “inPA”. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per uno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. A (Area dei funzionari) e per uno solo dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. B (Area degli assistenti), il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

La Commissione RIPAM

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:
- a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici;
 - f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 - i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
 - j) il codice di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per cui si intende partecipare;
 - k) il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - l) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 9 del presente bando;
 - n) il possesso di esperienze professionali da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 9 del presente bando, comprovanti l'amministrazione e/o il datore di lavoro, l'inquadramento e il livello delle attività svolte, nonché la durata delle stesse;
 - o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 10 del

La Commissione RIPAM

presente bando;

p) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;

q) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando.

6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

7. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2 che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it.

9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

10. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico. La commissione

La Commissione RIPAM

esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

11. Il Dipartimento del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell’eventuale irregolarità della stessa.

13. La Commissione RIPAM, Formez PA e il Dipartimento del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

14. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *on line*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale “inPA”. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

16. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale “inPA”, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l’utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

17. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale “inPA”. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 5 Commissioni esaminatrici

1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per ciascun codice di concorso o per più codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal

La Commissione RIPAM

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali. Della predetta commissione possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.

2. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 6 e 7 del presente bando, la Commissione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.

4. La Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la possibilità di nominare sottocommissioni.

5. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici sulla base di elenchi di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale “inPA” di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Per esigenze organizzative e di celerità la Commissione RIPAM può utilizzare il personale di Formez PA, per la costituzione dei comitati di vigilanza.

Articolo 6 Prova preselettiva

1. La prova preselettiva eventuale consisterà nella somministrazione di un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti e si articolerà come segue:
a) una parte composta da n. 35 (trentacinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati, distinti per ciascun codice di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, del presente bando, relativi alle seguenti materie:

A. Area dei funzionari:

- Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice F.TEC):

- Elementi di analisi e gestione dei rischi naturali e antropici;
- Normativa ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Normativa di edilizia e urbanistica con riferimento alla pianificazione territoriale;
- Disciplina degli appalti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- Normativa inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241);
- Salvaguardia dei beni culturali e tutela dei paesaggi;

La Commissione RIPAM

- Elementi di diritto costituzionale;
- Elementi di diritto dell'Unione Europea;
- Normativa in materia di protezione civile;
- Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- Specialista giuridico, legale, finanziario (Codice F.GIUR):

- Normativa in materia di anticorruzione, privacy e trasparenza;
- Diritto amministrativo con particolare riferimento alla disciplina degli appalti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e al procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241);
- Contabilità di Stato e degli enti pubblici con particolare riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Diritto costituzionale;
- Elementi di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione;
- Elementi di diritto del lavoro, con particolare riguardo alla materia del pubblico impiego, alla responsabilità, ai doveri e diritti dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari;
- Normativa in materia di protezione civile;
- Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- Specialista comunicazione e di sistemi di gestione e informatici (Codice F.COM):

- Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) e al codice dell'amministrazione digitale (CAD);
- Sistemi informativi e architetture ICT;
- Sistemi operativi e infrastrutture;
- Reti e telecomunicazioni;
- Database e gestione dei dati;
- Sicurezza informatica;
- Sviluppo software;
- Normativa in materia di trattamento dei dati personali e sicurezza dei dati;
- Trasparenza e anticorruzione;
- Elementi di diritto costituzionale;
- Elementi di diritto dell'Unione Europea;
- Comunicazione pubblica;
- Teoria e tecnica della comunicazione;
- Normativa in materia di protezione civile;
- Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- Specialista di settore sanitario (Codice F.SAN):

- Igiene generale ed applicata;

La Commissione RIPAM

- Sanità pubblica;
- Epidemiologia;
- Medicina di comunità;
- Elementi di anestesiologia e rianimazione;
- Elementi di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza;
- Elementi di traumatologia;
- Elementi di pneumologia;
- Elementi di tossicologia;
- Elementi di medicina legale;
- Elementi di triage, decontaminazione e trattamento di vittime esposte a sostanze tossiche chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari;
- Elementi di medicina delle grandi emergenze e delle catastrofi;
- Normativa in materia di protezione civile;
- Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

B. Area degli assistenti:

- Assistente amministrativo contabile (Codice A.AMM):

- Elementi di normativa in materia di anticorruzione, privacy e trasparenza;
- Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) e al codice dell'amministrazione digitale (CAD);
- Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici con particolare riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Elementi di diritto costituzionale;
- Elementi di diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione;
- Elementi di diritto del lavoro, con particolare riguardo alla materia del pubblico impiego, alla responsabilità, ai doveri e diritti dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari;
- Informatica di base;
- Programmi informatici e utilizzo delle principali applicazioni;
- Principi di sicurezza informatica;
- Normativa in materia di protezione civile;
- Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- Assistente di settore tecnologico (Codice A.TEC):

- Elementi di normativa di edilizia e urbanistica con riferimento alla pianificazione territoriale;
- Elementi di disciplina degli appalti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- Elementi di normativa inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) e al codice dell'amministrazione digitale (CAD);

La Commissione RIPAM

- Informatica di base;
- Programmi informatici e utilizzo delle principali applicazioni;
- Elementi di diritto del lavoro, con particolare riguardo alla materia del pubblico impiego, alla responsabilità, ai doveri e diritti dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari;
- Normativa in materia di protezione civile;
- Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- Assistente di segreteria e dei servizi interni (Codice A.SEG):

- Elementi di normativa in materia di anticorruzione, privacy e trasparenza;
- Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241);
- Elementi di diritto del lavoro, con particolare riguardo alla materia del pubblico impiego, alla responsabilità, ai doveri e diritti dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari;
- Normativa in materia di protezione civile;
- Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da n. 5 (cinque) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

2. In esito alla prova preselettiva sarà ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a 20 (venti) volte il numero di posti messi a concorso per ciascun codice di concorso, compresi gli ex aequo.

3. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% (ottanta per cento), in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito è effettuata attraverso il Portale "inPA". La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

La Commissione RIPAM

5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati regolarmente iscritti online che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale "inPA". I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.
7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA".
9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Articolo 7 **Prova scritta**

1. La prova scritta, distinta per i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando consistrà nella somministrazione di n. 3 (tre) quesiti sintetici a risposta aperta da risolvere in 90 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 21 punti, volti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati in una o più delle materie dell'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 6, con esclusione della verifica delle competenze trasversali (soft skills).
2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 14/21 (quattordici/ventunesimi).
3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA". La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. I candidati regolarmente iscritti online, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal

La Commissione RIPAM

concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale “inPA”. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.

5. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

6. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale “inPA”.

7. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale “inPA”.

8. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.

Articolo 8 **Prova orale**

1. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova orale e il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà, per ciascun codice concorso di cui all’articolo 1, comma 1, del presente bando, è pubblicato sul Portale “inPA” almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La prova orale, distinta per codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati, nelle materie dell’eventuale prova preselettiva e della prova scritta di cui ai precedenti articoli 6 e 7 del presente bando.

3. In sede di prova orale si procede altresì all’accertamento per i codici di cui all’articolo 1, comma 1, del presente bando:

- della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue per l’Area

La Commissione RIPAM

degli assistenti e di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue per l'Area dei funzionari;

- della conoscenza e dell'uso delle tecnologiche informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;

- delle competenze trasversali (soft skills).

4. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di pubblicare sul Portale “inPA”, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

5. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 46 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 32/46 (trentadue/quarantaseiesimi).

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del presente bando.

Articolo 9

Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito

1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, è effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.

2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Per l'Area dei funzionari, sulla base dei seguenti criteri, sono attribuiti i seguenti punteggi, per un massimo di 33 (trentatré) punti:

- per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso). Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre 5 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando i punteggi relativi al voto di laurea sono aumentati di un terzo, secondo quanto indicato nella tabella seguente.

VOTO	PUNTI	Maggiorazione di punteggio nel caso di conseguimento del titolo di acceso non oltre 5 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione
110 e lode	3	4,00

La Commissione RIPAM

110	2,75	3,67
109	2,5	3,33
108	2,25	3,00
107	2	2,67
106	1,9	2,53
105	1,8	2,40
104	1,7	2,27
103	1,6	2,13
102	1,5	2,00
101	1,4	1,87
100	1,3	1,73
99	1,2	1,60
da 96 a 98	1,1	1,47
da 92 a 95	1	1,33
da 87 a 91	0,9	1,20
da 81 a 86	0,8	1,07
da 74 a 80	0,7	0,93
da 68 a 73	0,6	0,80
da 66 a 67	0,5	0,67

- 0,5 punti per la laurea triennale (L) utilizzata per l'accesso;
- 0,5 punti ulteriori per la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM) che costituisce la naturale prosecuzione della laurea triennale utilizzata per l'accesso;
- 1 punto per la laurea magistrale a ciclo unico o per il diploma di laurea (DL);
- 0,25 punti per ogni laurea magistrale (LM), anche a ciclo unico, laurea specialistica (LS) e diploma di laurea (DL) attinenti alle materie della prova scritta ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso al presente concorso;
- 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;
- 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;
- 2 punti per ogni diploma di specializzazione attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;
- 2,5 punti per ogni dottorato ricerca attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;
- 1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa, anche non continuativa, attinente alle materie della prova scritta fino a un massimo complessivo di 7 punti. Detta esperienza dovrà essere maturata non oltre 10 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, in forma di lavoro autonomo o dipendente, all'interno di un'unità organizzativa, presso un'amministrazione/ente pubblico, un ente privato o un'organizzazione internazionale. L'esperienza lavorativa, con specificazione dell'ente pubblico o privato o dell'organizzazione internazionale,

La Commissione RIPAM

dovrà essere documentata tramite apposita autodichiarazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera n), del presente bando che indichi l'amministrazione e/o il datore di lavoro, l'inquadramento e il livello dell'attività svolta, nonché la durata della stessa;

- 2 punti per ogni anno di esperienza lavorativa, anche non continuativa, attinente alle materie della prova scritta maturata dai candidati che alla data della pubblicazione del bando operano con elevata specializzazione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri fino a un massimo complessivo di 14 punti. L'esperienza lavorativa dovrà essere documentata tramite apposita autodichiarazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera n), del presente bando che indichi l'inquadramento e il livello dell'attività svolta, nonché la durata della stessa.

4. Per l'Area degli assistenti, sulla base dei seguenti criteri, sono attribuiti i seguenti punteggi, per un massimo di 28 (ventotto) punti:

- voto del diploma di istruzione secondaria, per un massimo di 3 (tre) punti. Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre 5 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando i punteggi relativi al voto del diploma di istruzione secondaria sono aumentati di un terzo, secondo quanto indicato nella tabella seguente.

VOTO	PUNTI	Maggiorazione di punteggio nel caso di conseguimento del titolo di acceso non oltre 5 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione
60/60 oppure 100/100 o 100 e lode	3	4
59/60 oppure 99/100	2,75	3,67
58/60 oppure 98/100	2,5	3,33
57/60 oppure 97/100	2,38	3,17
56/60 oppure 96/100	2,25	3
55/60 oppure 95/100	2,13	2,83
54/60 oppure 94/100	2	2,67
53/60 oppure 93/100	1,88	2,5
52/60 oppure 92/100	1,75	2,33
51/60 oppure 91/100	1,63	2,17
50/60 oppure 90/100	1,5	2
49/60 oppure 89/100	1,38	1,83
48/60 oppure 88/100	1,25	1,67
47/60 oppure 87/100	1,13	1,5
46/60 oppure 86/100	1	1,33
45/60 oppure da 83/100 a 85/100	0,88	1,17
44/60 oppure da 79/100 a 82/100	0,75	1

La Commissione RIPAM

43/60 oppure da 75/100 a 78/100	0,63	0,83
42/60 oppure da 71/100 a 74/100	0,5	0,67
41/60 oppure da 67/100 a 70/100	0,38	0,5
Da 39/60 a 40/60 oppure da 63/100 a 66/100	0,25	0,33
Da 36/60 a 38/60 oppure da 60/100 a 62/100	0,13	0,17

- A ogni ulteriore titolo di studio rispetto al titolo previsto ai fini dell'ammissione al concorso è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:
 - 0,10 punti per ogni laurea triennale con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto successivo;
 - 0,25 punti per ogni laurea specialistica, laurea magistrale anche a ciclo unico o diploma di laurea;
 - 1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa, anche non continuativa, attinente alle materie della prova scritta fino a un massimo complessivo di 7 punti. Detta esperienza dovrà essere maturata non oltre 10 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, in forma di lavoro autonomo o dipendente, all'interno di un'unità organizzativa, presso un'amministrazione/ente pubblico, un ente privato o un'organizzazione internazionale. L'esperienza lavorativa, con specificazione dell'ente pubblico o privato o dell'organizzazione internazionale, dovrà essere documentata tramite apposita autodichiarazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera n), del presente bando che indichi l'amministrazione e/o il datore di lavoro, l'inquadramento e il livello dell'attività svolta, nonché la durata della stessa;
 - 2 punti per ogni anno di esperienza lavorativa, anche non continuativa, attinente alle materie della prova scritta maturata dai candidati che alla data della pubblicazione del bando operano con elevata specializzazione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri fino a un massimo complessivo di 14 punti. L'esperienza lavorativa dovrà essere documentata tramite apposita autodichiarazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera n), del presente bando che indichi, l'inquadramento e il livello dell'attività svolta, nonché la durata della stessa.
- 5. I titoli di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo sono valutabili solo se attinenti al relativo profilo di concorso e alle materie della prova scritta.
- 6. Ultimata la valutazione dei titoli, le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo.
- 7. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.

Articolo 10 **Preferenze e precedenze**

1. A parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:

La Commissione RIPAM

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - o) minore età anagrafica.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d-*bis*) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
3. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

Articolo 11

Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri,

La Commissione RIPAM

all'indirizzo internet <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/>

2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale “inPA”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 12

Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
2. I candidati dichiarati vincitori sono assegnati al Dipartimento della protezione civile, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, e saranno assunti a tempo indeterminato nel ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'Area funzionari, posizione economica “F1”, e nell'Area assistenti, posizione economica “F3”, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
4. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente.
5. Il vincitore o l'idoneo che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione e dalla graduatoria.
6. I vincitori devono permanere presso il Dipartimento della protezione civile per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 13

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul portale “inPA”.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara

La Commissione RIPAM

di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «*Accesso agli atti - concorso pubblico per 130 unità di personale nei ruoli del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri*». La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi Formez PA.

Articolo 14 Trattamento dei dati personali

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri pro tempore, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il “bando di concorso”) in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”) e, ai sensi dell’art. 12 dell’RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell’RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale “inPA” sono presenti sul sito *web* del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

I dati personali dell’interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività connesse al bando di concorso.

2. La base giuridica del trattamento è l’assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.

3. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell’esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all’articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

4. I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

5. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

6. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

La Commissione RIPAM

a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.

c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.

8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale “inPA”, i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato “Requisiti per l'ammissione”), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.

12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalini.

14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: <http://www.governo.it/privacy-policy>.

15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a “Presidenza del Consiglio dei ministri” ai seguenti indirizzi:

- pec: RPD@pec.governo.it

- email: responsabileprotezionedatipcm@governo.it.

16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personalini.

Articolo 15 Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in

La Commissione RIPAM

qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Per il Dipartimento della funzione pubblica
Dott. Paolo Vicchiarello

Per il Ministero dell'economia e delle finanze
(Dott. Pasqualino Castaldi)

Per il Ministero dell'interno
(Prefetto Dott.ssa Carmen Perrotta)